

COPPA REGIONALE PROMOZIONE FEMMINILE

GIRONE A

BELLARIA CAPPUCCINI	C.POPOLARE TREBESTO ASD	ORSINI F.	4/05/25 16:00
C.POPOLARE TREBESTO ASD	ACADEMY LIVORNO CALCIO	SORBANO DEL GIUDICE	11/05/25 16:00
ACADEMY LIVORNO CALCIO	BELLARIA CAPPUCCINI	CAPPUCCINI E.A.	18/05/25 16:00

GIRONE B

ATLETICO LUCCA S.C.	GALCIANESE	HENDERSON E.A.	4/05/25 16:00
GALCIANESE	WORANGE PISTOIA	CONTI	11/05/25 16:00
WORANGE PISTOIA	ATLETICO LUCCA S.C.	FRASCARI E.A.	18/05/25 16:00

GIRONE C

FIRENZE SUD SPORTING	CLUB S.PIERO A SIEVE A.S.D.	ANCONELLA E A	4/05/25 16:00
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	ZENITH PRATO	BALLINI	11/05/25 16:00
ZENITH PRATO	FIRENZE SUD SPORTING CLUB	CHIAVACCI	18/05/25 16:00

GIRONE D

ATLETICO LEVANE LEONA	POGGIBONSI WOMEN USSSD	LEVANE	4/05/25 16:00
POGGIBONSI WOMEN USSSD	BALDACCIO BRUNI	LOTTI SUSSIDIARIO	11/05/25 16:00
BALDACCIO BRUNI	ATLETICO LEVANE LEONA	ZANCHI	18/05/25 16:00

“COPPA TOSCANA” CALCIO FEMMINILE

Torneo riservato alle squadre partecipanti al Campionato di PROMOZIONE Stagione Sportiva 2024/2025

REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. indice per la stagione sportiva 2024/2025 la 23ma edizione della Coppa Toscana riservata alle squadre partecipanti al campionato di PROMOZIONE Calcio Femminile
La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata secondo il presente Regolamento

Art. 1 Formula di svolgimento

Quattro gironi da tre squadre ciascuno suddivise secondo il criterio della viciniorità. Le squadre si incontreranno fra loro con gare di sola ANDATA:

Le vincenti dei 4 gironi s'incontreranno in semifinale con gara unica

FINALE presso CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE “STADIO G. BOZZI” FIRENZE

Il sorteggio per gli accoppiamenti della semifinale e in merito alla squadra ospitante sia per la semifinale che per la finale verrà effettuato presso la sede del Comitato Regionale Toscana al termine dei gironi.

ART. 2 Partecipazione delle calciatrici

Alle gare di Coppa Toscana possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per le rispettive Società. Non sono ammessi prestiti.

ART. 3 Sostituzioni delle calciatrici

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di cinque calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 4 Premi e riconoscimenti

La società vincente il Torneo Regionale 23^a edizione “Coppa Toscana – Promozione” sarà premiata con:

- Trofeo vincente 23^a edizione “Coppa Toscana – Promozione” del C.R.T.–L.N.D.;
- N. 30 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra.

La società finalista del Torneo Regionale 23^a edizione “Coppa Toscana – Promozione” sarà premiata con:

- Targa seconda classificata 23^a edizione “Coppa Toscana – Promozione” del C.R.T.–L.N.D.;
- N. 30 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra

ART. 5 Modalità amministrative

Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere detratto l'importo da versare alla S.I.A.E. l'importo dovuto alla Società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare alla Società che ha concesso il campo, il rimanente sarà ritirato dal Commissario Amministrativo designato dal Comitato Regionale Toscana.

ART. 6 Organizzazione - reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è affidata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto è inerente allo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la Giustizia Sportiva si rimanda a quanto di seguito:

Organizzazione reclami e disciplina sportiva per la disciplina sportiva:

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno successivo a quella della presentazione del ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;

- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;

- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso. Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Gli eventuali reclami proposti per la gara di finale dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara.

Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili.

ART. 7 Rinuncia a gare

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 200.

Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

ART. 8 Orari e Campi di giuoco

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalla L.N.D. È tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della Società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga al Comitato Regionale Toscana almeno otto giorni prima della data fissata per la disputa della partita.

ART. 9 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

ART. 10 Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Toscana

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Toscana Dilettanti – fase regionale. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.